Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 29 aprile 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 41

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1993.

Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1993.

Tariffe e canoni dei servizi di telecomunicazioni internazionali e tariffe per il servizio radiomobile marittimo nazionale ed internazionale.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1993.

Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 aprile 1993.

Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo d'impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 11 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 concernente i contributi, i canoni e le tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN) durante il periodo sperimentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

Vista la legge 29 gennaio 1992 n. 58;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, con il quale si è consentito, tra l'altro, agli abbonati di provvedere direttamente all'acquisizione del primo apparecchio telefonico;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al sovrapprezzo sullo scatto a favore della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 12/1992 concernente l'attribuzione dei fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (Provvedimento n. 20/1992);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A*.

2. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, è possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti i canoni di abbonamento sono stabiliti nella misura indicata nella citata tabella *A*.

3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alla citata tabella *A* si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

4. Fino alla introduzione della tariffa urbana a tempo, agli abbonati appartenenti alle reti urbane in cui tale tariffa non attiva è applicato un supplemento mensile di L. 1.550».

Art. 2.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Alle comunicazioni interurbane effettuate in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella C1».

Art. 3.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«1. A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi della relativa tariffa extraurbana.

2. Per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso non automatico delle reti in cui non si applica la tariffa urbana a tempo, il valore degli scatti è fissato in L. 176 con esclusione del primo, il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200; tali valori tengono conto di una tariffa aggiuntiva di L. 190 per comunicazione e dell'IVA.

3. Per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi ad incasso automatico e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui all'art.16 anche da apparecchi ad incasso non automatico, il valore degli impulsi è fissato nella misura stabilita per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200.

4. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200».

Art. 4.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Per i collegamenti a traffico entrante con numerazione ridotta e selezione passante e per i collegamenti numerici alla rete pubblica commutata sono dovuti i contributi e i canoni mensili indicati nella tabella *E*».

Art. 5.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle reti urbane in cui è attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane è determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella *E*.

2. La tariffa di cui al comma 1 è applicata alle altre reti urbane, compatibilmente con i necessari adeguamenti di centrale, con le decorrenze che sono indicate con separato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa».

Art. 6.

1. Le tariffe di cui al punto *d)* della tabella *E* allegata al presente decreto, sostituiscono quelle di cui al punto *B3)* della tabella annessa al decreto ministeriale 27 aprile 1990 citato in premessa.

2. Le tariffe di cui al punto *e)* della tabella *E* allegata al presente decreto, integrano quelle previste al punto *B4)* della tabella annessa al decreto ministeriale 27 aprile 1990 citato in premessa.

Art. 7.

1. In esecuzione di quanto stabilito all'art. 19, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, i compensi ed i contributi delle prestazioni indicate nelle suddette lettere sono stabiliti nella tabella *G* allegata al presente decreto.

Art. 8.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, la società concessionaria provvede ad applicare all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico, non inferiori a 5.000 scatti mensili per collegamento sia analogico che numerico, i criteri tariffari di seguito indicati.

2. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati volumi di traffico si articola in diverse modulazioni di valore del canone di abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto a quello ordinario fino ad un massimo del 30%, da applicare anche a soglie progressive di consumi.

3. Nel caso di una pluralità di collegamenti, in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati in gruppo chiuso di utenti e relative prestazioni aggiuntive, le tariffe per elevati volumi di traffico di cui ai commi precedenti sono articolate in funzione del numero dei collegamenti, del numero delle sedi e del traffico complessivo; in tal caso la soglia di cui al comma 1 può essere ridotta sino ad un minimo di 1.500 scatti mensili medi per collegamento.

4. Le articolazioni tariffarie di cui al presente articolo sono approvate con apposito provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della società concessionaria. Fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali 2 dicembre 1991, 13 marzo 1992 e 24 settembre 1992, n. 427, citati in premessa.

Art. 9.

1. Le tabelle *A*, *C2*, *E* ed *F2* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 sono sostituite dalle tabelle *A*, *C1*, *E* ed *F* allegate al presente decreto.

2. La tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituita dalla tabella *G* allegata al presente decreto.

Art. 10.

1. Per ciò che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 8, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza sono ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registro n. 9 Poste, foglio n. 338

TABELLA *A*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

Categoria di abbonamento	Importo	Disposizioni particolari
Categoria A	17.200	Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria A il canone di abbonamento è di L. 13.350
Categoria B simplex	8.300	
Categoria B duplex	4.450	Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante il canone di abbonamento è di L.11.700

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA CI

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE

Tipo di comunicazioni	N. Impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	84	120	168	240
Altre comunicazioni interurbane:					
fino a 15 Km ...	1	43	75	100	150
oltre 15 fino a 30 Km	1	24	40	52.5	80
oltre 30 fino a 60 km..........	1	15	22.5	35	45
oltre 60 fino a 120 Km	1	12.5	20	32	40
oltre 120 Km	1	11.5	18.5	29.8	37

(1) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
(2) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato.
(3) Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi.
(4) Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA *E*

CONTRIBUTI E CANONI MENSILI PER COLLEGAMENTI A TRAFFICO ENTRANTE CON NUMERAZIONE RIDOTTA E SELEZIONE PASSANTE E PER COLLEGAMENTI NUMERICI

Tipo di prestazione	Importo canoni	Disposizioni particolari
	LIRE	
a) Collegamento con numerazione ridotta	35.000	I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti a) e b) della presente tabella sono fissati in misura pari a quella stabilita nella tabella B per la categoria A. I collegamenti con numerazione ridotta e selezione passante della rete telefonica pubblica commutata sono consentiti anche su portante numerico, come indicato al punto c) della presente tabella, unicamente con caratterizzazione a traffico entrante e configurabile fino ad un massimo di 30 collegamenti con un minimo di 15. Per i collegamenti di cui al punto c), oltre ai canoni indicati, è dovuto il contributo di nuovo impianto e trasloco nella misura di L.600.000 per portante fino a 30 collegamenti. Per ogni modifica della configurazione dei collegamenti a richiesta dell'utente, è dovuto un contributo di L. 100.000.
b) Collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	45.000	
c) Accesso su portante a 2.048 Kbit/s per ogni collegamento con numerazione ridotta...........	28.000	
per ogni collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	36.000	
d) Collegamento su rete fonia dati a 64 Kbit/s	200.000	
e) Supplemento per accesso su rete fonia dati su portante a 2.048 Kbit/s con collegamenti con numerazione ridotta.........	140.000	
con collegamenti con numerazione ridotta e selezione passante	380.000	

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA *F*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE URBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO E DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
1) Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato	170
2) Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato	220
3) Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del sabato; dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi	300
4) Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni	400

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA *G*

COMPENSI E CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

Tipo di prestazione	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex	Contributi di trasloco di cui alla Tabella B	Per le prestazioni di cui alle lettere a) b) e c) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributi di trasloco di cui alla lettera a) della Tabella B	
c) spostamento della terminazione di rete nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale d'utente	Idem	
d) cambio numero telefonico	Idem	
e) riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L.7.000	
f) invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata	Quota fissa di cui alla Tabella D e tassa di recapito di cui all'art. 1 del d.lgt. 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti	
g) commissione telefonica ordinaria	L.1.500 (per commissione)	

Segue: TABELLA *G*

Tipo di prestazione	Tariffa	Disposizioni particolari
h) documentazione a richiesta del traffico inter-distrettuale ed internazionale mediante periodica distinta (per abbonati collegati a centrale all'uopo equipaggiata)	L. 35 (per comunicazione documentata)	
i) dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	L. 550 (canone mensile)	Il contributo di attivazione del dispositivo di centrale di cui al punto i) è pari a tre mensilità del relativo canone.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

93A2508

DECRETO 23 aprile 1993.

Tariffe e canoni dei servizi di telecomunicazioni internazionali e tariffe per il servizio radiomobile marittimo nazionale ed internazionale.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1974 concernente la trasmissione di bollettini stampa a mezzo di circuiti intercontinentali da cedere ad organi di stampa a particolari tariffe, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1974;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987 concernente la revisione delle tariffe per il servizio marittimo internazionale e nazionale via satellite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987;

Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime extraeuropeo;

Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo ai contributi e canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo dei circuiti diretti numerici nazionali;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1991, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 concernenti la determinazione delle tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, concernente le tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1991, n. 303, concernente le tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN);

Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, relativi alle tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei ed extraeuropei;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni all'interno della Repubblica italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di porre in essere un primo intervento di riavvicinamento di canoni e tariffe per servizi di telecomunicazioni internazionali a quelli praticati dagli altri Paesi della Comunità economica europea;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, le relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

di

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Croazia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Zagabria e Rijeka - ex Fiume dall'altra);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di rete di Lione e Marsiglia dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Slovenia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia, Trieste da una parte e quelli di Lubiana dall'altra);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Danimarca, Francia (restante traffico), Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Malta (restante traffico), Paesi ex-Jugoslavia (restante traffico), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Cipro, Finlandia, Irlanda, Libia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madera), Spagna, Svezia.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Islanda, Marocco, Romania, Turchia, Paesi ex-U.R.S.S., Faeroer (isole).

2. Le relazioni con Egitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4».

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe in lire per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatore sono stabilite, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2 e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura indicata alla tabella *A*1/a.

2. Le tariffe di cui al comma 1, comprensive della maggiorazione di L. 7 per soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, si applicano per un minimo di un minuto.

3. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalità previste nella stessa tabella *A*1/a».

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, San Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, Saint Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume dall'altra;

d) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti austriache del Tirolo dall'altra;

e) il distretto telefonico di Tarvisio da una parte ed i gruppi di reti austriache della Carinzia e del Tirolo orientale dall'altra, costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

2. Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonchè alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dall'art. 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella *A*1/b.

3. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992».

Art. 4.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale di cui all'art. 1, al punto *b)* della I zona ed al punto *c)* della II zona leggasi «Slovenia» in luogo di «Jugoslavia».

Art. 5.

1. L'art. 12 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo è sostituito dal seguente:

«1. Quanto disposto all'art. 8 per il traffico frontaliero non si applica alle comunicazioni originate dall'utenza della rete pubblica fonia-dati situata nella I e II zona di frontiera e destinate alle località dei Paesi confinanti indicate nell'art. 6.

2. A tali comunicazioni viene applicata la tariffa preferenziale di cui all'art. 4».

Art. 6.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. La concessionaria per il servizio telefonico con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo provvede ad applicare, all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico con i suddetti Paesi particolari condizioni tariffarie

2. Le articolazioni tariffarie di cui al comma 1 sono approvate con apposito provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta della società concessionaria. Fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali 2 dicembre 1991, 13 marzo 1992 e 24 settembre 1992, n. 427, citati nelle premesse».

Art. 7.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991, relativo alla connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s nelle relazioni che sono instaurate tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo valgono i raggruppamenti di tassazione previsti dal decreto ministeriale per l'applicazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

2. Per la connettività numerica a 64 Kbit/s con le zone di cui al comma 1, si applicano tariffe determinate mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella *A*2.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992».

Art. 8.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo al servizio telefonico extraeuropeo, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, le relazioni telefoniche fra l'Italia ed i Paesi extraeuropei sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Canada, Stati Uniti d'America (tutti gli Stati).

II Zona:

Australia, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Singapore.

III Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Somalia, Yemen.

IV Zona:

Argentina, Bahama, Bermuda, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Uruguay, Venezuela, Isole Vergini Americane.

V Zona:

Tutti gli altri Paesi extraeuropei di cui all'art. 1 della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable citata nelle premesse».

Art. 9.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 8, è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe in lire italiane, per le comunicazioni effettuate tramite operatore sono stabilite, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura indicata alla tabella *B*1/a.

2. Le tariffe di cui al comma 1, comprensive della soprattassa di lire 7, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano per un minimo di un minuto.

3. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalità previste alla stessa tabella *B*1/a».

Art. 10.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per le comunicazioni teleselettive relative a ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2 si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella *B*1/b.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992».

Art. 11.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. La concessionaria per il servizio telefonico con i Paesi extraeuropei provvede ad applicare all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico con i suddetti Paesi particolari condizioni tariffarie.

2. Le articolazioni tariffarie di cui al comma 1 sono approvate con apposito provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta della società concessionaria. Fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali 2 dicembre 1991, 13 marzo 1992 e 24 settembre 1992, n. 427, citati nelle premesse».

Art. 12.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991, relativo alla connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi extraeuropei, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s nelle relazioni che sono instaurate tra l'Italia e i Paesi extraeuropei valgono i raggruppamenti di tassazione previsti dal decreto ministeriale che determina le tariffe per il servizio telefonico extraeuropeo

2. Per la connettività numerica a 64 Kbit/s con le zone di cui al comma 1, si applicano tariffe determinate mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella *B*2.

3. Le tariffe di cui al comma 2, sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992».

Art. 13.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1989, relativo ai canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime extraeuropeo, cosi come modificato con il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'affitto a privati di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni, a regime extraeuropeo, in uso esclusivo ed a carattere permanente, i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in lire italiane, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 1, sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle *B*3/a e *B*3/b rispettivamente per i circuiti diretti analogici e numerici».

Art. 14.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13, le parole «250 franchi oro» sono sostituite dalle seguenti: «135.000 lire».

Art. 15.

1. L'art. 6 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti internazionali di telecomunicazione a regime extraeuropeo per velocità a 56-64 Kbit/s e 1544-2048 Kbit/s è consentito anche a carattere parziale per un utilizzo senza caratteristiche di continuità nelle ventiquattro ore della giornata, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilità dei mezzi.

2. L'affitto a privati dei circuiti in uso esclusivo di cui al presente articolo può essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno trenta giorni e sempre nella stessa ora della giornata o in modo occasionale.

3. I canoni orari relativi al servizio espletato ad ora fissa, espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B*3/c.

4. I canoni orari relativi al servizio espletato occasionalmente, espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B*3/d».

Art. 16.

1. L'art. 7 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13, è sostituito dal seguente:

«1. L'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente dei circuiti numerici intercontinentali da 56-64 Kbit/s a 1544-2048 Kbit/s può essere effettuato tramite installazione di antenna singola ricetrasmittente ad uso esclusivo per far fronte a specifica richiesta da parte dell'utente, motivata da esigenze particolari.

2. In tal caso, oltre ad un contributo impianto di lire italiane 133.380.000 indipendentemente dal numero dei circuiti diretti affittati, si applicano, per ciascun collegamento, i seguenti contributi:

per collegamento a 56-64 Kbit/sec 44.820.000

per collegamento a 128 Kbit/sec 89.640.000

per collegamento a 256 Kbit/sec 179.280.000

per collegamento a 384 Kbit/sec 224.100.000

per collegamento a 512 Kbit/sec 224.100.000

per collegamento a 768 Kbit/sec 224.100.000

per collegamento a 1544-2048 Kbit/sec 224.100.000.

3. In aggiunta ai contributi di cui al comma 2, si applicano i canoni previsti alla tabella *B*3/b di cui all'art. 3 per le corrispondenti velocità, nell'ambito di ciascuna zona di tassazione».

Art. 17.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'affitto ad organi di stampa di circuiti diretti internazionali di tipo telegrafico a regime extraeuropeo, in uso esclusivo ed a carattere permanente, il canone mensile di pertinenza italiana è stabilito, per la velocità di trasmissione a 50 baud, nella misura di lire italiane 1.134.000.

2. Tale canone viene applicato limitatamente al servizio stampa denominato P.B.S. (Press Bullettin Service), consistente nella trasmissione e/o ricezione di notiziari-stampa destinati alla pubblicazione».

Art. 18.

1. L'art 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1987, relativo alle tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite, è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nella misura indicata nella tabella *C1*».

Art. 19.

1. L'art 2 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per il servizio radiomobile marittimo nazionale via satellite (sistema INMARSAT) sono fissate nella misura indicata nella tabella *C2*».

Art. 20.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art 21.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

gli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991 concernente le tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei e del bacino del mediterraneo;

gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991 concernente la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei;

gli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991 concernente le tariffe telefoniche extraeuropee;

gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991 concernente la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi extraeuropei;

il decreto interministeriale 28 gennaio 1974 relativo alla trasmissione di bollettini stampa a mezzo di circuiti intercontinentali da cedere ad organi di stampa a particolari tariffe.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registro n. 9 Poste, foglio n. 339

TABELLA A1/a

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATORE CON I PAESI EUROPEI E DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

ZONA DI TASSAZIONE	Tariffa per minuto di comunicazione Lire	Disposizioni particolari
I ZONA	682	Per ogni comunicazione effettuata si applica una quota fissa aggiuntiva di L. 5.000, di L. 8.000 e di L. 10.000, rispettivamente, per le comunicazioni ordinarie, per quelle pagabili all'arrivo e per quelle personali. Qualora per la stessa comunicazione siano richiesti piu' servizi, si applica la sola quota fissa aggiuntiva di L. 10.000. Alle comunicazioni richieste con la qualifica di "urgente", ove ammesse, si applica la tariffa doppia.
II ZONA	925	
III ZONA	1.087	
IV ZONA	1.330	
Egitto e Groenlandia	3.625	

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA *A*1/b

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE CON I PAESI EUROPEI E DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

ZONA DI TASSAZIONE	N. impulsi nei primi 2 secondi	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi) (1)	(2)
Zona a tariffa preferenziale	4	22,00	30,60
I ZONA	4	15,30	20,60
II ZONA	4	9,70	12,70
III ZONA	4	8,30	10,80
IV ZONA	4	6,40	8,25
Egitto e Groenlandia	4	2,25	2,90

Note:

(1) Tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle 22,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle ore 8,00 alle 23,00.

(2) Intera giornata di domenica e tutti i giorni dalle 22,00 alle ore 8,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle ore 23,00 alle ore 8,00.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

Tab. A2

TARIFFE PER LA CONNETTIVITA' NUMERICA A 64Kbit/s
CON I PAESI EUROPEI E DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

ZONA DI TASSAZIONE	N. impulsi nei primi 2 secondi (tempo medio)	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
Zone a tariffa preferenziale	4	14,10
I ZONA	4	10,10
II ZONA	4	6,60
III ZONA	4	5,70
IV ZONA	4	4,40
Egitto e Groenlandia	4	2,05

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B1/a

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATORE CON I PAESI EXTRA-EUROPEI

ZONA DI TASSAZIONE	Tariffa per minuto di comunicazione Lire	Disposizioni particolari
I ZONA	3.247	Per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di L. 8.000. Per le comunicazioni personali si applica una quota fissa aggiuntiva di L. 20.000. Per le comunicazioni pagabili all'arrivo si applica una quota fissa aggiuntiva di L. 13.000. Qualora per la stessa comunicazione vengano richieste piu' prestazioni, di cui sopra, viene applicato una volta sola l'importo piu' alto.
II ZONA	3.571	
III ZONA	3.760	
IV ZONA	4.867	
V ZONA	5.029	

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B1/b

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE CON I PAESI EXTRA-EUROPEI

ZONA DI TASSAZIONE	N. impulsi nei primi 2 secondi	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)		
I ZONA	4	3,55 (1)	4,00 (4)	4,45 (6)
II ZONA	4	2,70 (2)	3,45 (5)	-
III ZONA	4	2,25 (2)	2,90 (5)	-
IV ZONA	4	1,95 (2)	2,40 (5)	-
V ZONA	4	1,90 (3)	-	-

Note:

(1) Dalle 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
(2) Dalle 8,00 alle 23,00 dei giorni feriali.
(3) Dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i giorni.
(4) Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 23,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle 14,00 alle 23,00 di sabato e domenica.
(5) Dalle 23,00 alle 8,00 dei giorni feriali e dalle 0,00 alle 24,00 di domenica.
(6) Dalle 8,00 alle 14,00 di sabato e domenica e dalle 23,00 alle 8,00 di tutti i giorni.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B2

TARIFFE PER LA CONNETTIVITA' NUMERICA A 64Kbit/s CON I PAESI EXTRA-EUROPEI

ZONA DI TASSAZIONE	N. impulsi nei primi 2 secondi (tempo medio)	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I ZONA	4	2,85
II ZONA	4	2,15
III ZONA	4	2,05
IV ZONA	4	1,75
V ZONA	4	1,70

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B3/a

CANONI MENSILI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI INTERNAZIONALI CON I PAESI EXTRAEUROPEI ESPRESSI IN LIRE

TIPO CIRCUITO	ZONA DI TASSAZIONE	
	I	II
TELEFONICO (1)	5.985.000	8.200.000
TELEGRAFICO :		
50Bd	1.256.000	1.729.000
75Bd	1.522.000	2.091.000
100Bd	1.663.000	2.276.000
200Bd	1.832.000	2.505.000

NOTE:

(1) Applicabile per tutti i circuiti di tipo telefonico di qualita' normale.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B3/b

CANONI MENSILI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI CON I PAESI EXTRAEUROPEI ESPRESSI IN LIRE

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE	
	I	II
1,2	1.801.000	2.469.000
2,4	2.161.000	2.963.000
4,8	2.699.000	3.698.000
9,6	3.602.000	4.937.000
14,4-19,2	4.323.000	5.922.000
56-64	7.204.000	9.870.000
128	11.383.000	15.595.000
256	18.803.000	25.761.000
384	25.360.000	34.743.000
512	31.916.000	43.724.000
768	40.849.000	55.963.000
1544-2048	72.040.000	98.700.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B3/c

CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PARZIALE AD ORA FISSA DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI CON I PAESI EXTRAEUROPEI ESPRESSI IN LIRE

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE I	II
56-64		
Prima ora (o frazione)	80.000	89.900
Ogni ora addizionale (o frazione)	54.800	61.400
1544-2048		
Prima ora (o frazione)	800.000	899.000
Ogni ora addizionale (o frazione)	548.000	614.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA B3/d

CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PARZIALE IN MODO OCCASIONALE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI CON I PAESI EXTRAEUROPEI ESPRESSI IN LIRE

VELOCITA' (Kbit/s)	ZONA DI TASSAZIONE I	II
56-64		
Per ogni ora (o frazione)	97.900	109.500
1544-2048		
Per ogni ora (o frazione)	979.000	1.095.000

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA CI

SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE
(SISTEMA INMARSAT)

1. TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

1.1 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	27,00 (*)	0,90 (**)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo..................	0,00	0,00
senso bordo-terra.................	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere......................	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo.................	(1)	(1)
senso bordo-terra....................	(2)	(2)
tra navi estere e l'Italia...........compresa nella tassa costiera		

1.2 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere e navi estere via stazione costiera terrena italiana o tra navi italiane e/o navi estere via stazione costiera terrena italiana e estera:

Per comunicazioni fra navi situate in regione Oceano Atlantico Est:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale.......	54,00 (*)	1,80 (**)

Per comunicazioni fra navi situate in differenti regioni:

A1) tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale.......	27,00 (*)	0,90 (**)
A2) tassa costiera estera, compreso il segmento spaziale.......	(3)	(3)
B) tassa di bordo (4)..................	4,50 (*)	0,15 (**)
C) tassa di linea: per comunicazioni fra navi situate in:		
regione Oceano Atlantico Est.........	—	—
differenti regioni oceaniche.........	(5)	(5)

Segue: TABELLA C1

1.3 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	(3)	(3)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo..................	0,00	0,00
senso bordo-terra.................	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere......................	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere :	(6)	(6)
senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero...	(7)	(7)

1.4 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane e/o navi estere via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	(3)	(3)
B) tassa di bordo (4)..................	4,50 (*)	0,15 (**)

NOTE:

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(3) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le Amministrazioni interessate.

(4) Solo per le navi italiane dalle quali viene originato il traffico.

(5) Quella risultante tra il Paesi in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia.

(6) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(7) Quella risultante tra il Paesi in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

Segue: TABELLA C1

2. TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

2.1 Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	54,00 (*)	1,80 (**)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo..................	0,00	0,00
senso bordo-terra.................	6,00 (*)	0,20 (**)
navi estere......................	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo.................	(1)	(1)
senso bordo-terra...................	(2)	(3) (**)
tra navi estere e l'Italia...........	2,40 (*)	0,08 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

2.2 Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed estere e navi estere via stazione costiera terrena italiana o tra navi italiane e/o navi estere via stazione costiera terrena italiana e estera:

Per comunicazioni fra navi situate in regione Oceano Atlantico Est:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale.......	108,00 (*)	3,60 (**)
Per comunicazioni fra navi situate in differenti regioni:		
A1) tassa costiera italiana, compreso il segmento spaziale.......	54,00 (*)	1,80 (**)
A2) tassa costiera estera, compreso il segmento spaziale.......	(4)	(4)
B) tassa di bordo (5)..................	6,00 (*)	0,20 (**)
C) tassa di linea: per comunicazioni fra navi situate in:		
regione Oceano Atlantico Est.........	—	—
differenti regioni oceaniche.........	(6)	(6)

Segue: TABELLA C1

2.3 Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	(4)	(4)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo..................	0,00	0,00
senso bordo-terra.................	6,00 (*)	0,20 (**)
navi estere.......................	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere :	(7)	(7)
senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero...	(8)	(8)

2.4 Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane e/o navi estere via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico Fr.oro	Servizio automatico Fr.oro
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......	(4)	(4)
B) tassa di bordo (5)..................	6,00 (*)	0,20 (**)

NOTE:

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(2) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatore stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(3) Tassa equivalente a 1/10 della tassa minutaria di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(4) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le Amministrazioni interessate.

(5) Solo per le navi italiane dalle quali viene originato il traffico.

(6) Quella risultante tra i Paesi in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia.

(7) Tassa di percezione per il servizio telefonico tramite operatore o tassa per il servizio telefonico automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(8) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

Segue: TABELLA C1

3. TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE

3.1 Comunicazioni radiotelefoniche " personali ", valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

a) soprattassa costiera.......... Fr.oro 15,00

b) soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia....... Fr.oro 1,60

navi italiane ed estere
per l'estero.................... Fr.oro (*)

3.2 Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione " collect " valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi estere per l'Italia e da navi italiane ed estere per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

a) soprattassa costiera.......... Fr.oro 15,00

b) soprattassa di linea:

navi estere per l'Italia....... Fr.oro 1,60

navi italiane ed estere
per l'estero.................... Fr.oro (*)

NOTE:
(*) Soprattassa per il servizio telefonico tramite operatore stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

Segue: TABELLA CI

4. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

4.1 Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere e utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana (minimo sette parole):

A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale.......... Fr.oro 1,25

B) tassa di bordo:

navi italiane:

senso terra-bordo.............	Fr.oro	0,00
senso bordo-terra, a parola...	Fr.oro	0,40
navi estere...................	Fr.oro	0,00

C) tassa di prosecuzione terrestre:

tra navi italiane ed estere e l'estero:

senso terra-bordo...............	(*)
senso bordo-terra...............	(**)
tra navi estere e l'Italia......	(***)

NOTE:

(*) Tasse telegrafiche esistenti tra il Paese di origine e l'Italia.

(**) Tassa di percezione per il servizio dei telegrammi stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

(***) Tassa rapportata in franchi oro, stabilita per i telegrammi ordinari interni.

5. TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI INTERNAZIONALE VIA SATELLITE

5.1 Trasmissione dati richiesta da navi estere per l'estero o per l'Italia e da navi italiane per l'estero via stazione costiera terrena italiana:

Si applicano le tariffe previste nei corrispondenti casi per il traffico radiotelefonico internazionale via satellite.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

TABELLA C2

SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO NAZIONALE VIA SATELLITE (sistema INMARSAT).

1. TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

1.1. Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	14.580 (*)	486 (**)
B) tassa di bordo	3.240 (*)	108 (**)
C) tassa di linea	compresa nella tassa costiera	

1.2. Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane via stazione costiera terrena italiana.

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	29.160 (*)	972 (**)
B) tassa di bordo	3.240 (*)	108 (**)
C) tassa di linea		

Segue: TABELLA C2

2. TARIFFE RADIOTELEFONICHE VIA SATELLITE

2.1. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	29.160 (*)	972 (**)
B) tassa di bordo	3.270 (*)	109 (**)
C) tassa di linea	1.230 (*)	41 (**)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale o semiautomatico.

2.2. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A) tassa costiera, compreso il segmento spaziale	58.320 (*)	1.944 (**)
B) tassa di bordo	3.270 (*)	109 (**)
C) tassa di linea	-	-

Segue: TABELLA C2

3. TASSE SPECIALI PER IL SERVIZIO RADIOTELEFONICO VIA SATELLITE

3.1. Comunicazioni radiotelefoniche "personali", valevoli solo nel senso bordo terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena p.t. italiana:

a) soprattassa costiera L. 8.100

b) soprattassa di linea L. 820

3.2. Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione "collect", valevoli solo nel bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione costiera terrena p.t. italiana:

a) soprattassa costiera L. 8.100

b) soprattassa di linea L. 820

4. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione costiera terrena p.t. italiana (minimo 7 parole):

a) tassa costiera, compreso il segmento spaziale, per parola L. 675

b) tassa di bordo, per parola .... L. 190

c) tassa di prosecuzione terrestre L. (***)

5. TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI VIA SATELLITE

Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione costiera terrena p.t. italiana:

si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazioni

(***) Tassa stabilita per i telegrammi ordinari.

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

93A2509

DECRETO 23 aprile 1993.

Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 con il quale è stato regolamentato il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990;

Tenuto conto delle esigenze manifestate dagli utenti telefonici titolari di abbonamenti in categoria *B*, di fruire anche del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per necessità legate all'uso residenziale e che a tal fine sono denominati utenti residenziali;

Riconosciuta quindi l'esigenza di fissare specifiche tariffe dovute dagli utenti residenziali per l'utilizzo del servizio radiomobile (tariffe per l'utenza residenziale);

Riconosciuta infine l'opportunità di rimodulare parzialmente le tariffe dovute dall'utenza affari con riferimento a particolari periodi orari al fine di realizzare una armonizzazione dei ritmi di tassazione delle comunicazioni con quelli applicati all'utenza residenziale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli abbonati al servizio telefonico titolari di un abbonamento classificato in categoria *B*, di cui all'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 citato in premessa, hanno facoltà di richiedere l'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione, con l'accesso al solo traffico nazionale, come disciplinato dal presente decreto.

2. La durata dell'abbonamento è ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno; tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, tale abbonamento può essere consentito anche per periodi di durata inferiore.

Art. 2.

1. Il contributo, il canone mensile di abbonamento e le tariffe per le comunicazioni dovuti dagli abbonati residenziali di cui al presente decreto sono stabiliti nell'allegata tabella *A* che ne costituisce parte integrante.

2. Per gli abbonamenti di durata inferiore all'anno di cui all'art. 1, fermi restando il contributo e le tariffe per le comunicazioni, il canone mensile di abbonamento stabilito nella allegata tabella è applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

Art. 3.

1. Gli utenti del servizio telefonico appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 citato in premessa, qualora già intestatari di abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1990 citato in premessa hanno facoltà di richiedere, alle condizioni di cui al presente decreto e dietro versamento del contributo di trasloco di cui all'allegata tabella *A*, il passaggio, con conseguente cambio numero, alla tipologia di abbonamento disciplinata dal presente decreto.

Art. 4.

1. Le tariffe per le comunicazioni relative alle chiamate svolte tra utenti mobili affari abbonati al servizio radiomobile pubblico di comunicazione di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1990 citato in premessa o tra detti utenti mobili affari ed utenti della rete fissa come determinate al punto 1 dell'allegato *A* del citato decreto, sono modificate come indicato nell'allegata tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le tariffe per le comunicazioni relative alle chiamate originate da utenti mobili affari di cui al comma 1 del presente articolo dirette agli abbonati al servizio radiomobile residenziale di cui all'art. 1, comma 1, sono quelle stabilite nella tabella *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello scatto è fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli utenti della categoria *B* per il servizio telefonico nazionale. Tale valore, attualmente fissato in L. 127 nella tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, è soggetto agli adeguamenti apportati nei successivi decreti relativi alla tariffa del servizio telefonico nazionale.

2. Per la documentazione delle comunicazioni a richiesta dell'utente, è dovuto l'importo di L. 35 per ogni comunicazione documentata.

Art. 6.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del Tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registro n. 9 Poste, foglio n. 337

TABELLA *A*

Contributi:

per le operazioni di attivazione, variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso	L	200.000
per trasloco, subentro	»	100.000
Canone mensile di abbonamento	»	10.000

Tariffe per le comunicazioni

1. Alle comunicazioni automatiche, che sono limitate all'ambito nazionale, originate dagli utenti mobili residenziali o ad essi destinate, sono applicate le tariffe di seguito indicate, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza:

Fasce orarie	Numero impulsi alla risposta	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
A) dalle ore 20,30 alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì; sabato e giorni festivi intera giornata	1	45
B) dalle ore 7,30 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì	1	5

Le tariffe di cui alla presente tabella si applicano anche alle comunicazioni generate dall'utente mobile residenziale per l'accesso tramite rete telefonica ai servizi ausiliari e opzionali, relativamente alla sola funzione di trasporto, con l'esclusione dei servizi di emergenza.

2. Le tariffe per le comunicazioni effettuate tramite operatrice, che sono limitate all'ambito nazionale, originate dagli utenti mobili residenziali o ad essi destinate, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, sono fissate in L. 2050 per ogni minuto o frazione con un minimo di 3 minuti; è dovuta inoltre, per ogni comunicazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti per il servizio telefonico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

TABELLA *B*

1. Alle comunicazioni automatiche svolte in ambito nazionale tra utenti mobili affari ed utenti della rete fissa o tra utenti mobili affari, sono applicate le tariffe come di seguito indicato, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza:

Fasce orarie	Numero impulsi alla risposta	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
A) dalle ore 0,00 alle ore 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 dal lunedì al sabato; dalle ore 13,00 alle ore 22,00 il sabato; festivi intera giornata	1	37
B) dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dal lunedì al venerdì	1	29,8
C) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle 13,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì	1	18,5
D) dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì	1	11,5

Le tariffe di cui alla presente tabella si applicano anche alle comunicazioni generate dall'utente mobile affari per l'accesso tramite rete telefonica ai servizi ausiliari e opzionali, relativamente alla sola funzione di trasporto, con l'esclusione dei servizi di emergenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

93A2510

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651355) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.200